

§ 1 - L. 17 agosto 1942, n. 1150 (G.U. 16 ottobre 1942, n. 244).
Legge urbanistica.

TITOLO I
ORDINAMENTO STATALE DEI SERVIZI URBANISTICI

1. Disciplina dell'attività urbanistica e suoi scopi. L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio [del Regno]¹ sono disciplinati dalla presente legge.

Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo².

¹ Si legga della Repubblica italiana.

² Vedi ora D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

GIURISPRUDENZA

1. Competenze e poteri dell'Amministrazione comunale. 2. Discrezionalità; 3. Applicazione previsioni pianificatorie.

1. Competenze e poteri dell'Amministrazione comunale.

Va ricordato che va riconosce all'Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l'attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione, in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio non autorizzato; e ciò mediante l'esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità, in quanto rivolto a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con d.i.a., prive di autorizzazione paesaggistica. *Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, 9 luglio 2014, n. 7292.*

In tema di vigilanza del territorio da parte delle competenti autorità comunali, il provvedimento di sospensione dei lavori ha natura di provvedimento cautelare e provvisorio, inteso ad evitare che l'attività costruttiva abusivamente condotta possa essere portata ad ulteriori conseguenze; pertanto il presupposto per l'adozione della sospensione dei lavori è l'ac-

certamento dell'abusività dei lavori stessi, non potendo l'ordine di sospensione essere adottato per finalità istruttorie. *Tar Lazio, Roma, sez. II-ter, 8 luglio 2014, n. 7267.*

La vigilanza sull'attività edilizia-urbanistica costituisce un potere permanente della p.a., poiché – come è stato affermato dalla giurisprudenza – “L'esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi” – in materia – “rappresenta, in via generale, una delle imprescindibili modalità di cura dell'interesse pubblico ... ed è espressione del principio di buon andamento, di cui all'art. 97, Cost.” ed, in particolare, esso è volto ad assicurare “la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”. *Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1084.*

2. Discrezionalità.

L'utilizzo di suolo pubblico è frutto di una scelta discrezionale dell'Amministrazione comunale che mira ad un contemperamento tra diversi interessi ed è finalizzata a stabilire criteri per la pianificazione dell'occupazione del suolo pubblico compatibilmente con il codice della strada, del paesaggio e con il rispetto di tutte le normative, comprese quelle edilizie e urbanistiche. *Tar Puglia, Lecce, sez. I, 21 novembre 2013, n. 2368.*

3. Applicazione previsioni pianificatorie.

In tema di espropriazione, la destinazione a strada pubblica impressa dal P.R.G. non è di per sé espressione di un potere di pianificazione esercitato in via astratta e generale, in quanto il carattere conformativo della relativa previsione ricorre solo nel caso in cui il piano regolatore abbia previsto la strada nell'ambito di una destinazione delle zone del territorio con limitazioni di ordine generale ricadenti su una pluralità indistinta di beni, dovendosi, per contro, ritenere sussistente un vincolo preordinato all'espropriazione ove ricorra una localizzazione lenticolare della strada, incidente su specifici beni e con un rilievo all'interno e a servizio delle singole zone. *Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2013, n. 11236.*

In tema di urbanistica vige il principio fondante la natura di atto complesso ed ineguale: quello per cui il provvedimento finale di approvazione di uno strumento urbanistico costituisce un atto complesso alla cui formazione concorrono sia la volontà comunale che quella regionale e la partecipazione al procedimento della Regione è giustificata dalla necessità di tutelare gli interessi pubblici affidati dall'ordinamento alla Regione stessa e, in particolare, il paesaggio ed i complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, come recita l'art. 10 comma 2 lett. c) , l. 17 agosto 1942 n. 1150, norma che individua gli interessi che possono legittimamente giustificare prescrizioni regionali integrative dei piani urbanistici comunali, e ciò senza alcuna necessità della preesistenza di vincoli specifici. *Tar Liguria, Genova, sez. I, 30 aprile 2013, n. 726.*

Ai sensi degli art. 1, 4, 7 e 11 l. n. 1150 del 1942, il comune, quale titolare del potere di pianificazione urbanistica, ben può determinare ciò che è consentito e ciò che è vietato nell'ambito del territorio comunale, sulla base di valutazioni che tengano conto delle **complessive esigenze di programmazione delle modifiche del territorio**, di rispetto delle aree aventi particolari pregi e dei valori ambientali, di salvaguardia della salute, della sanità e dell'igiene. *Cons. St., sez. VI, 19 ottobre 2004, n. 6779.*

La disamina degli artt. 1, 4, 7 e 11 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dell'art. 869 del codice civile rafforza il convincimento per cui le previsioni pianificatorie si applicano a tutte indistintamente le costruzioni, perché **lo strumento urbanistico determina ciò che è consentito e ciò che è vietato nell'ambito del territorio comunale**. *Cons. St., sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3193.*

Poiché, a termini dell'art. 1 l. 17 agosto 1942 n. 1150, gli strumenti urbanistici comunali sono volti innanzitutto alla disciplina dell'"assetto... dei centri abitati", **sussiste in capo al comune la potestà di fissare a carico delle proprietà private vincoli di rispetto stradale all'interno dell'abitato**. *Tar Friuli Venezia Giulia, 18 maggio 1991, n. 195.*

L'osservanza delle disposizioni impartite con i d.m. (ministero lavori pubblici di concerto con quello della pubblica istruzione) del 21 marzo 1970 e 18 dicembre 1975 per la destinazione di area ad edilizia scolastica è riferita al **momento vincolistico della destinazione di zona** che, per l'effetto dell'art. 1 l. 17 agosto 1942 n. 1150, sostituito dall'art. 1 l. 19 novembre 1968 n. 1187, va individuato nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico generale; è, pertanto, illegittima l'adozione e l'approvazione di una variante al piano regolatore generale senza l'esecuzione degli adempimenti e l'attuazione delle prescrizioni contenute negli indicati decreti ministeriali che non possano essere rimandate al momento della realizzazione dei singoli programmi costruttivi. *Cons. St., sez. IV, 7 marzo 1991, n. 149.*

Il piano regolatore portuale, nel caso di incertezze interpretative, va interpretato nel senso più conforme al contenuto del piano avente natura di piano territoriale di coordinamento. Nella specie malgrado il mancato adeguamento degli elaborati grafici si deve ritenere che la previsione della seconda pesa derivi dal contenuto "normativo" del piano regolatore del porto commerciale, proprio perché il suo effettivo contenuto va determinato sulla base degli atti richiamati per relationem (e recepti) nel corso del procedimento, e dunque anche del piano di assetto dell'area industriale in località Arzano Sud – comparto A. Non rileva quindi affrontare funditus la questione riguardante la prevalenza delle disposizioni "normative" o di quelle grafiche di uno strumento urbanistico, poiché si tratta solo di constatare come nel corso del procedimento per una determinata area si sia data rilevanza ad una destinazione con alcuni atti (in sede di conferenza di servizi, accordo di programma e consiglio superiore dei lavori pubblici) richia-

mati nel provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale, che solo per un difetto di coordinamento non ha evidenziato sul piano grafico le relative risultanze. *Cons. St., sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4004.*

2. Competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l'organo di consulenza tecnica del Ministero dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse urbanistico¹.

¹ Vedi, ora, l'art. 52, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

GIURISPRUDENZA

1. Natura consultiva del parere.

1. Natura consultiva del parere.

L'attività pianificatoria è rimessa sostanzialmente al Comune, ente esponenziale degli interessi della collettività locale e, quindi, unico soggetto titolare del potere di scegliere i contenuti della propria pianificazione urbanistica, nell'esercizio di un'autonomia costituzionalmente garantita (art. 5 Cost.) che può ben operare anche al di fuori di logiche edilizie ed espansive, entro i limiti posti a tutela degli interessi pubblici generali trascendenti la sua comunità locale. È in tale contesto, secondo i ricorrenti, che va inquadrato l'art. 10, comma 2, della legge urbanistica n. 1150/42, come successivamente modificato dall'art. 3 della c.d. "legge ponte" del 1967, secondo cui "Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici" (vedi ora D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 di devoluzione alle Regioni dei relativi compiti e funzioni) "e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle riconosciute indispensabili per assicurare: a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell' articolo 6, secondo comma; b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti dello Stato; c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge". *Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 4 maggio 2011, n. 3861.*

3. Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali. Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici decen-

trati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti, ingegneri, urbanistici del Genio civile.

Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l'attività urbanistica nella rispettiva circoscrizione.

TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I MODI DI ATTUAZIONE

4. Piani regolatori e norme sull'attività costruttiva. La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.

GIURISPRUDENZA

1. Vincoli urbanistici.

1. Vincoli urbanistici.

Il vincolo funzionale, derivante dalle previsioni degli strumenti urbanistici relative alla zonizzazione, non può giungere sino al limite di precludere anche utilizzazioni del territorio che non implicino alcuna trasformazione dello stesso e che costituiscano, quindi, mera espressione dello *ius utendi dell'avente titolo*; infatti, come si ricava dall'art. 4, l. 17 agosto 1942 n. 1150, la funzione dello strumento di pianificazione generale è quella di disciplinare l'uso urbanistico — edilizio del territorio e tale funzione non può estendersi, perché estranea alla legge, sino a comprendere la regolamentazione di utilizzazioni urbanisticamente irrilevanti. *Tar, Sardegna, Cagliari, sez. II, 2 aprile 2013, n. 264.*

L'art. 32 della legge n. 47 del 1985 è una previsione di non punibilità che spiega effetti esclusivamente nell'ambito edilizio/penalistico, ove peculiare è il criterio in base al quale si individua l'evento causativo della cessazione della permanenza (ad es. con l'ultimazione delle opere o con la sentenza di primo grado o con il provvedimento di sequestro) e quindi la data di decorrenza della relativa prescrizione. **Sul versante amministrativo, invece, l'illecito paesaggistico consiste in una fattispecie complessa, costituita dalla violazione sostanziale di un vincolo imperativo *erga omnes* e dalla successiva omissione da parte del trasgressore dell'obbligo, perdurante nel**

tempo, di ripristinare secondo diritto lo stato dei luoghi. Tale illecito ha evidentemente carattere permanente ed è quindi soggetto all'imprescrittibile potere repressivo sanzionatorio dell'amministrazione preposta alla gestione del vincolo e quindi dotata di un potere autoritativo che nel vigente sistema si considera esercitabile in ogni tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo. In tale contesto, l'illecito amministrativo permanente cesserà solo con il ripristino dei luoghi (ad opera del trasgressore o d'ufficio) oppure, nei casi di accertata compatibilità paesistica, con l'irrogazione e il pagamento della specifica sanzione risarcitoria. *Cons. giust. amm., sez. giur., 22 gennaio 2013, n. 19.*

Il potere di applicare le sanzioni previste dall'art. 15 della legge n. 1497 del 1939, compresa quella pecuniaria, per costruzione edilizia realizzata senza nulla-osta in zona soggetta a vincolo paesistico è esercitabile finché perdura l'illecito, che ha natura permanente e cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata. *Cons. giust. amm., sez. giur., 22 gennaio 2013, n. 19.*

Il parere previsto dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985, è da ritenersi atto endoprocedimentale privo di un'autonomia rilevanza, in quanto concorre a consentire il rilascio della concessione edilizia in sanatoria e si iscrive quindi nel diverso procedimento volto a sanare solo ed esclusivamente le illiceità di natura edilizia-urbanistica. *Cons. giust. amm., sez. giur., 22 gennaio 2013, n. 19.*

Dall'art. 2 comma 46 della legge finanziaria n. 662 del 1996, (in base al quale il versamento dell'oblazione prevista per il condono edilizio "non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 15 della legge n. 1457 del 1939") si desume che l'oblazione condonistica e la sanzione risarcitoria hanno in effetti finalità diverse, perché diversi sono i profili su cui vanno ad incidere, così che il pagamento dell'una non fa venir meno il dovere dell'amministrazione di agire per la riscossione dell'altra. Quindi, posto che il pagamento dell'oblazione e il conseguente rilascio del titolo in sanatoria non fanno - per legge - venire meno il dovere dell'amministrazione di applicare la sanzione, deve concludersi che parallelamente la concessione del condono non fa venire meno lo specifico illecito paesaggistico nonché il dovere sanzionatorio dell'amministrazione. *Cons. giust. amm., sez. giur., 22 gennaio 2013, n. 19.*

La previsione dello strumento urbanistico generale circa l'esecuzione di opere di interesse generale (nella fattispecie "edifici per servizi pubblici ed attrezzature pubbliche") anche da parte dei privati, connota la previsione *de qua* quale semplice destinazione di zona assimilabile al regime giuridico delle zone omogenee; tale previsione assume, pertanto, valenza conformativa del diritto di proprietà ed è soggetta ad efficacia di durata indeterminata ai sensi dell'art. 11, L. 17 agosto 1942 n. 1150. *Tar Umbria, Perugia, 21 gennaio 2013, n. 29.*

L'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990 è norma tesa a conservare la determinazione amministrativa sostanzialmente corretta ma carente sotto il profilo procedimentale ed il giudice può accertare d'ufficio l'incidenza dell'omissione della garanzia partecipativa sul contenuto del provvedimento impugnato. Detta norma è poi applicabile indipendentemente dal fatto che si tratti di atto discrezionale o vincolato. Ne consegue che non è condivisibile la tesi dell'illegittimità dell'annullamento, operato dalla soprintendenza per difetto di motivazione, fondata sulla violazione della garanzia partecipativa. *Tar Toscana, sez. III, 10 gennaio 2013, n. 7.*

L'autorità statale può evidenziare la carenza motivazionale sulla base di argomentazioni che impingono nel giudizio di incompatibilità dell'intervento edilizio rispetto ai valori compendiali nel vincolo; pertanto il riferimento, espresso nel gravato provvedimento, alle caratteristiche del manufatto ritenute contrastanti col vincolo paesaggistico è legittimo in quanto funzionale a dare contezza del riscontrato difetto di motivazione indicando i profili ambientali trascurati, sui quali il Comune potrà successivamente soffermarsi onde superare il vizio di legittimità rilevato in sede di controllo. *Tar Toscana, sez. III, 10 gennaio 2013, n. 7.*

La compromissione del paesaggio causata dall'edificazione preesistente non impedisce che ulteriori manufatti rechino un pregiudizio maggiore o rafforzino il degrado ambientale esistente, infatti l'esistenza di un valido e non impugnato vincolo paesaggistico obbliga l'amministrazione a non recedere mai dalla protezione dei valori estetici da esso considerati. *Tar Toscana, sez. III, 10 gennaio 2013, n. 7.*

La natura vincolata del potere di cui è titolare lo Stato, che deve annullare le autorizzazioni risultanti illegittime, esclude che possa sussistere eccesso di potere per contraddittorietà o disparità di trattamento in relazione a quanto accaduto nell'ambito di altri procedimenti di controllo. *Tar Toscana, sez. III, 10 gennaio 2013, n. 7.*

Deve essere dichiarato illegittimo per eccesso di potere, per arbitrariezza, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti, il parere reso dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 146, comma V, D.Lgs. 42/2004, che richiami sic et simpliciter un precedente parere negativo già reso e, nonostante la parte abbia dimostrato di aver riformulato il proprio progetto per renderlo conforme al parere reso dalla medesima P.A. *Tar Campania, Napoli, sez. VII, 13 gennaio 2012, n. 157.*

La dichiarazione dell'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7 n. 2, 3 e 4 e 40 L. 17 agosto 1942 n. 1150 e 2 co. 1° L. 19 novembre 1968 n. 1187 nella parte in cui consente alle Amministrazioni di reiterare i vincoli urbanistici scaduti preordinati all'espropriazione o che comportino inedificabilità senza la previsione di indennizzo, riguarda: a) i vincoli preordinati all'espropriazione ovvero aventi carattere sostanzialmente

espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà se non discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore; b) quelli che non superano la durata non irragionevole e non arbitraria ove non si compia l'esproprio o non si abbia la procedura attuativa preordinata tra l'esproprio con l'approvazione dei piani urbanistici esecutivi; c) quelli che non superano quantitativamente la normale tollerabilità, secondo una concezione della proprietà regolata dalla legge nell'ambito dell'art. 42 della Costituzione. *Cons. St., sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2718.*

Il grafico, pur costituendo parte essenziale, e non meramente accessoria, del piano regolatore, **non può assumere valore preponderante rispetto alla parte normativa verbalmente espressa** per cui ogni divergenza tra espressione verbale ed espressione grafica deve essere risolta senza privilegiare aprioristicamente l'uno o l'altra ma attraverso un accurata ricerca della "mens logis" che tenga conto delle fondamentali linee ispiratrici del piano e dell'aspetto complessivo che con il medesimo si è inteso dare al territorio. *Cass. civ., sez. II, 2 novembre 1994, n. 9000.*

Le disposizioni dei piani regolatori comunali, generali o particolareggiati, approvati e pubblicati nelle forme previste, **hanno valore di norme obiettive di legge** con efficacia "erga omnes" in conformità del loro carattere di generalità e conoscibilità e, pertanto, si sottraggono, quando impongono vincoli o restrizioni ai diritti di proprietà dei privati, ai principi che regolano la trascrizione dei titoli di acquisto di diritti su immobili ai fini della loro opponibilità ad eventuali acquirenti di analoghi diritti sullo stesso immobile (art. 2653, 2654 c.c.). *Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 1993, n. 12298.*

CAPO II

PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO

5. Formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento. Allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

- a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;
- b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;
- c) alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

I piani, elaborati d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto Reale² su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni¹, quando interessino impianti ferroviari, e col Ministro per le corporazioni³, ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio nazionale.

Il decreto di approvazione viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno⁴, ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attività privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo⁵.

¹ Si legga Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

² Si legga decreto del Presidente della Repubblica.

³ Si legga Ministro delle attività produttive.

⁴ Si legga della Repubblica italiana.

⁵ Vedi, ora, l'art. 53, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

GIURISPRUDENZA

1. Piani; 2. Piano urbanistico - territoriale; 3. I consorzi dei comuni.

1. Piani.

Nella formazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, i **ConSORZI DEI COMUNI** (al fine costituiti), svolgono funzioni meramente preparatorie (di promozione e di studio) che culminano nella predisposizione di "un progetto di piano" (o di variante) da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente, che ne assume la paternità ed alla quale il piano è quindi imputato. D'altra parte i piani così redatti non hanno per oggetto la disciplina del territorio in funzione di tutta la gamma di interessi che gravitano sul territorio, ma in funzione dell'interesse di dotarlo di strutture idonee per le localizzazioni industriali, il che si esprime, fra l'altro, nel fatto che, una volta approvati, producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, per il che determinano, nei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nel loro ambito, il mero obbligo di adeguare ad essi i loro strumenti urbanistici ai sensi del successivo art. 6 della legge n. 1150 del 1942. *Tar Campania, Napoli, sez. II, 1 dicembre 2010, n. 26452.*

In tema di espropriazione per pubblica utilità i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, che sono redatti seguendo (in quanto applicabili) i **criteri e le direttive indicati** dall'art. 5, comma 2, l. 17 agosto 1942 n. 1150 per i **piani territoriali di coordinamento**, contengono l'individuazione e la delimitazione delle zone da destinare a sviluppo industriale

ed implicano vincoli di carattere conformativo che non discendono direttamente dal piano del consorzio, quantunque approvato dal Comune, ma dalla concreta attuazione data al piano dallo stesso Comune, mediante adozione delle consequenziali modifiche del piano regolatore generale, le quali soltanto sono idonee a fornire la qualificazione urbanistica della zona, costituente il parametro della determinazione dell'indennità di espropriazione. *Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2009, n. 7616.*

Il p.t.c.p. coniuga da una parte le funzioni di disciplina urbanistica assegnate dall'art. 5, l. n. 1150 del 1942 al piano territoriale di coordinamento e dall'altra quelle di tutela dei valori paesistici ed ambientali rimesse al piano territoriale paesistico dall'art. 1, l. n. 431 del 1985 - poi art. 149, d.lg. n. 490 del 1999: quindi appartiene a quella categoria di piani chiamati da un lato a comporre unitariamente lo sviluppo urbanistico del territorio con l'armonizzazione delle indicazioni dei vari piani comunali e dall'altro ad imporre una specifica tutela dei valori ambientali anche mediante la puntuale indicazione di vincoli e prescrizioni. *Tar Liguria, sez. I, 8 luglio 2005, n. 1066.*

L'art. 1 bis d.l. n. 312 del 1985, conv., con modificazioni, dalla l. n. 431 del 1985, nell'imporre alle regioni di sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale le aree di particolare interesse paesistico, consente a tal fine di far ricorso a due diversi strumenti pianificatori, di cui il primo è costituito dai "piani paesistici" e il secondo, invece, dai "piani urbanistico territoriali" con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, i quali, pur presentando natura diversa dai "piani paesistici", hanno natura di strumenti urbanistici e basano il loro nucleo iniziale di disciplina nei piani territoriali di coordinamento di cui all'art. 5 l. 17 agosto 1942 n. 1150; inoltre, suppongono, come questi, la permanenza dei vincoli paesaggistici e non ne comportano in alcun modo il venir meno. *Cons. St., sez. VI, 7 giugno 2005, n. 2926.*

I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, una volta approvati, producono, a norma dell'art. 51, D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5, l. 17 agosto 1942 n. 1150, per cui determinano, nei comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nel loro ambito, l'obbligo di adeguare ad essi i loro strumenti urbanistici ai sensi del successivo art. 6, l. n. 1150. *Tar Abruzzo, Pescara, 23 gennaio 2003, n. 177.*

2. Piano urbanistico - territoriale.

Il piano urbanistico - territoriale con specifica considerazione dei "valori paesistici ed ambientali" prevista dall'art. 1 bis l. 8 agosto 1985 n. 431 - diversamente dal piano territoriale di coordinamento previsto dall'art. 5 l. 17 agosto 1942 n. 1150 - non produce soltanto effetti di direttiva per la redazione dei piani regolatori generali dei comuni, ma, in quanto volto alla

tutela di specifici interessi di settore, può giungere alla puntuale indicazione di vincoli e prescrizioni, ivi compresi vincoli generali e particolari a carico dei privati proprietari purché sempre attinenti alla specifica tematica, del piano. *Cons. St., sez. IV, 26 settembre 2001, n. 5038.*

La pianificazione territoriale-urbanistica su più livelli deve salvaguardare la centralità del Comune quale ente di riferimento degli interessi della comunità di base, escludendo che si possano ipotizzare prescrizioni e vincoli che non trovino la loro ragion d'essere in una specifica causale legislativa e nell'altrettanto certa configurazione di titolarità dell'attribuzione nell'ente deputato al coordinamento (sia esso la regione o la provincia). *Cons. St., sez. IV, 20 marzo 2000, n. 1493.*

3. I consorzi dei comuni.

Nella formazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, disciplinata già dall'art. 146 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 1523 del 1967 ed ora dagli artt. 51 e segg. del nuovo T.U. approvato con D.P.R. n. 218 del 1978, i **Consorzi dei comuni** (al fine costituiti), svolgono funzioni meramente preparatorie (di promozione e di studio) che culminano nella predisposizione di "un progetto di piano..." (o di variante) da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente (ora, le Regioni ex art. 65 del D.P.R. n. 616 del 1977 e art. 51 del D.P.R. n. 218 del 1978), che ne assume la paternità ed alla quale il piano è quindi, imputato; ciò anche in ragione della dimensione sovracomunale che caratterizza i suddetti piani, i quali producono, a norma del citato art. 51 del D.P.R. n. 218 del 1978 (nei medesimi termini il precedente art. 146 del D.P.R. n. 1523 del 1967) "gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150"; in mancanza, pertanto, di un conforme atto regionale di approvazione, alcuna modifica gli atti sopra richiamati potrebbero introdurre nel quadro della disciplina urbanistica vigente. *Tar Campania, Napoli, sez. II, 4 aprile 2008, n. 1865.*

6. Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento. Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato con decreto Reale¹ previa la osservanza della procedura che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge.

I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.

¹ Si legga decreto del Presidente della Repubblica.